



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 6 del 15/01/2021

OGGETTO:	Modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di C.C. n. 18 del 8/4/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), da ultimo modificato con delibera consiliare n. 15 del 28/03/2017;

Richiamato l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 20 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 e, che recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Ritenuto pertanto:

- di procedere a modificare il regolamento al fine di adeguarlo al sistema complessivo delineato dal richiamato D.L., che richiede che almeno una rata della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, al fine di poter applicare il conguaglio tariffario nell'anno di competenza, mantenendo, di conseguenza, l'equilibrio finanziario complessivo di entrate e spese relativo al servizio rifiuti nell'anno di competenza;
- anche in un'ottica di equilibrio del prelievo fiscale e ai fini di uniformità con il territorio provinciale, di stabilire le scadenze delle tre rate TARI al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di apportare le seguenti modifiche:
- di modificare l'art. 30 comma 1 del vigente Regolamento come segue:

Art. 30 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti ~~nei mesi di aprile, luglio, novembre~~ **al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre** di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione ~~entro il 16 giugno~~ **secondo il dettato normativo vigente.**

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 convertito con Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, prevede il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche anzi esposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione dell'ente, come da parere n. 1 del 13/01/2021 in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che è stata convocata la "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" con lettere prot. n. 233 del 08.01.2021, in data 09.01.2021 per l'illustrazione del presente atto;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", approvato con precedente delibera C.C. n.18 del 8/4/2014, da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 15 del 28/03/2017, secondo quanto in narrativa riportato;
2. di dare atto che il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*" è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: Modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 15/01/2021

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
LAGHI OMAR



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al provvedimento in oggetto:
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Omar Laghi

Russi, 15/01/2021